



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO :

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 25/06/2018. MODIFICHE ALL'ART. 129 RECANTE "MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI"

L'anno **2022**, addì **venticinque**, del mese di **marzo**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti giustificati
SUCCIO Marco	Sindaco	X	
ROSCIO Gianni Mauro	Consigliere	X	
CHIVINO Stefania	Consigliere	X	
MAFFEO Silvia	Consigliere	X	
ZUCCO Giovanni Battista	Consigliere	X	
ELIA Pierfrancesco	Consigliere	X	
VEZZETTI Massimo	Consigliere	X	
CREPALDI Stefania	Consigliere	X	
PELISSERO Dario	Consigliere	X	
DOLCE Loredana	Consigliere	X	
MARTINETTO Valeria	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assume la presidenza SUCCIO Marco - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo DEVECCHI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 25/06/2018. MODIFICHE ALL'ART. 129 RECANTE "MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI"

Deliberazione n. 17 del 25/03/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

presenti: 11

votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 11

Contrari:0

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di delibera che si allega in calce alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dichiarare che le modifiche al Regolamento Edilizio sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 19/1999 e s.m.i.;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico e che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 18/03/2022

Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 25/06/2018. MODIFICHE ALL'ART. 129 RECANTE "MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore Silvia Maffeo / Sindaco Marco Succio

Premesso che:

il Comune di Agliè è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 177-13070 del 24/02/1992, successivamente modificato con:

- Variante n. 1, approvata con DGR n. 22-25537 1998 del 28/02/1998
- Variante Generale approvata con DGR n. 8-5459 del 12/03/2007
- Variante Parziale n. 1, approvata con DCC n. 70 del 3/12/2007
- Variante Parziale n. 2, approvata con DCC n. 20 del 16/06/2011

- Alcune modifiche non costituenti variante, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 56/77, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 25 del 19/06/2019.

Visto l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 25/06/2018, pubblicato sul BURP in data n. 28 del 12/07/2018;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., in particolare gli artt. 23 (Centro Storico) e 24 (Nuclei Rurali);

Visto il vigente Piano del Colore, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 19/03/1990;

Considerato che l'articolo 129 del vigente REC reca "Materiali, tecniche costruttive degli edifici", contenente le restrizioni previste già in seguito alla redazione del REC approvato con deliberazione C.C. n. 26 in data 30/7/2001, divenuta esecutiva il 27/09/2001 (B.U.R. n. 10 del 6/3/2003), modificato con deliberazione del C.C. N. 35 in data 11/07/2005, deliberazione del C.C. n. 39 in data 01/08/2007, e deliberazione del C.C. N. 60 in data 27/11/2009;

Ritenuto di poter apportare gli aggiornamenti al suddetto articolo nel merito dell'utilizzo di determinati materiali e tipologie costruttive relativamente ai fabbricati esistenti sia nel centro e nuclei storici che su tutto il territorio comunale, in virtù del fatto che nell'arco del ventennio le tecniche costruttive ed i materiali delle costruzioni hanno subito grossi passi avanti nel merito della proposta di mercato, sia nella qualità che nella resa estetica, dovuta alla sempre più cogente necessità di miglioramento delle prestazioni energetiche e di sicurezza dei fabbricati, con evidenti risvolti anche economici per chi deve realizzare interventi edilizi;

Richiamato, nel merito, l'articolo 73 del vigente Regolamento Edilizio recante: "Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo";

Valutato pertanto di poter modificare il suddetto articolo nei seguenti termini:

- 1) Al quinto capoverso del comma 2, recante "– sostituire negli edifici di antica costruzione le coperture in coppi piemontesi con materiali di diverse caratteristiche, ancorché simili all'aspetto esteriore (i manti in coppi e gli altri elementi costituenti le coperture, ove parzialmente compromessi da interventi di sostituzione, andranno ripristinate in occasione di interventi che interessino complessivamente i fabbricati)" inserire "**salvo dimostrate esigenze tecniche connesse ad interventi complessivi di ristrutturazione dell'edificio che ne migliorino le caratteristiche energetiche ed adottando tipologie di copertura, sempreché in tegole laterizie curve non antichizzate (a titolo esemplificativo: utilizzo del bicoppo) che rendano l'effetto esteriore assolutamente coerente con l'esistente e previo parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio, ove competente;**
- 2) Al diciassettesimo capoverso del comma 2, recante "– posare serramenti in materiali diversi dal legno, o con tipologia e partizioni dei vetri diverse dal preesistente (ove storicamente documentato)" inserire "**salvo per motivate esigenze tecniche volte all'efficientamento energetico dell'edificio che interessi la totalità dei serramenti del medesimo, nel qual caso sarà ammesso l'utilizzo di materiali più performanti ma che garantiscano un'imitazione efficace dell'aspetto esteriore dei serramenti esistenti, previo parere vincolante reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ove competente;**

- 3) Al ventiquattresimo capoverso del comma 2, recante “– realizzare le coperture con struttura lignea e manto in coppi tradizionali piemontesi o in materiali storicamente attestati” inserire “salvo dimostrate esigenze tecniche connesse ad interventi complessivi di ristrutturazione dell’edificio che ne migliorino le caratteristiche energetiche ed adottando tipologie di copertura, sempreché in tegole laterizie curve non antichizzate (a titolo esemplificativo: utilizzo del bicoppo), che rendano l’effetto esteriore assolutamente coerente con l’esistente e previo parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio, ove competente”; è ammesso l’utilizzo di materiali differenti esclusivamente per la copertura di fabbricati accessori o pertinenziali, nei soli casi in cui sia documentata l’impossibilità di utilizzare materiali tradizionali;
- 4) Inserire, dopo il comma 6, il seguente comma: “7. Per gli interventi posti in aree soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.lgs 42/04. Negli altri casi, l’attribuzione è di residua competenza del procedimento edilizio”;

Preso atto del parere favorevole alle sopra indicate modifiche/integrazioni dell’art. 129 reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nominata con deliberazione G.C. n. 65 del 23/09/2019 nella seduta n. 02/2022 del 21/03/2022;

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLE SUESPOSTE MODIFICHE/INTEGRAZIONI
all’articolo 129 del vigente Regolamento Edilizio Comunale,

demandando comunque alla formulazione delle relative puntuali prescrizioni di dettaglio sugli edifici del Centro storico e su quelli definiti di interesse documentario, ad una generale revisione del Piano del Colore attualmente vigente.

Letto, confermato e sottoscritto in data 25/03/2022.

Il Presidente
Firmato digitalmente
SUCCIO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Paolo DEVECCHI